



**DELIBERA N. 206/19/CONS**

**RATIFICA DELL'ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL  
21 FEBBRAIO 2019 RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE E ALLA APPLICAZIONE, A PARTIRE  
DAL 1° GENNAIO 2018, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 22,  
COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90**

**L'AUTORITÀ**

NELLE riunioni del Consiglio del 21 marzo e del 22 maggio 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014 n. 114, ed in particolare, l’art. 22, comma 5, che impone alle Autorità indipendenti di cui al comma 1, tra cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di provvedere, a decorrere dal 1° luglio 2014 e nell’ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 12 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 113/01/CONS, del 7 marzo 2001, recante “*Disciplina dell'attività sindacale presso l'Autorità: 1) Convenzione per i diritti sindacali; 2) Relazioni sindacali; 3) Protocollo d'intesa relativo agli istituti che disciplinano il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente*”;



VISTA la delibera n. 349/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Nomina della rappresentanza dell’Autorità per le trattative con le organizzazioni sindacali*”;

VISTA la delibera n. 645/15/CONS, del 27 novembre 2015, recante “*Approvazione dell’accordo con le OO.SS. del 6 novembre 2015 relativo all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 9 gennaio 2013, n. 263 e del decreto del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, del 15 luglio 2015*”;

VISTE le delibere n. 37/16/CONS, del 28 gennaio 2016 e n. 221/16/CONS, del 31 maggio 2016, di ratifica degli accordi sindacali del 28 dicembre 2015, 10 e 31 maggio 2016, con cui è stato previsto, in sede di prima applicazione, di dare attuazione all’art. 22, comma 5, del d.l. n. 90/2014 procedendo ad una riduzione del 20% sul complesso delle voci retributive accessorie e che l’applicazione di tale modalità ha consentito il rispetto della normativa per il triennio 2015-2017;

RITENUTO che l’evoluzione organizzativa e delle fisiologiche dinamiche del personale dell’Autorità, ha imposto una diversa e semplificata modalità applicazione delle previsioni di cui all’art. 22, comma 5 del D.L. 90/2014 basata su un taglio lineare del 20% applicato singolarmente a tutte le indennità accessorie con evidenza in busta paga;

VISTA la proposta di accordo sindacale sottoscritto dalla delegazione trattante e dalle rappresentanze sindacali di Falbi-Confsal, Sibc-Fisav, Uilca-Uil e Fisac-Cgil in data 21 febbraio 2019 relativa all’introduzione, a far data dal 1° gennaio 2018, di una modalità applicativa dell’art. 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 basata su tale taglio lineare del 20%, alla revisione dell’indennità dirigenziale a partire dal 1° gennaio 2018 con il superamento dei precedenti limiti, all’eliminazione dell’indennità di diretta collaborazione a far tempo dal 1 aprile 2019, all’adeguamento del premio di rendimento per gli anni 2019 e 2020 e, infine, al riallineamento delle indennità di cassa/custodia e maneggio valori;

CONSIDERATA la decisione assunta nella riunione consiliare del 21 marzo 2019 di procedere alla ratifica del predetto accordo sindacale, solo in via subordinata al parere della Commissione di garanzia;

VISTO il parere favorevole reso dalla Commissione in data 30 aprile 2019;

PRESO ATTO della documentazione amministrativa e contabile e della relazione sottoscritta dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il parere reso dal Servizio giuridico;

UDITA la relazione del Presidente;



## DELIBERA

### Articolo 1 (Approvazione dell'accordo)

1. È approvato accordo sindacale del 21 febbraio 2019 relativo al trattamento accessorio e all'applicazione dell'art. 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
2. Il suddetto accordo è allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

### Articolo 2 (Disposizioni attuative)

1. Il responsabile del Servizio risorse umane e strumentali e il responsabile del Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione provvedono agli atti e alle iniziative di propria competenza per l'attuazione della presente delibera.

La presente delibera è trasmessa al Servizio risorse umane e strumentali e al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi

## **ACCORDO SINDACALE**

### **LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE**

1. Con decorrenza 1° gennaio 2019 sono rideterminate le seguenti voci stipendiali accessorie:

**a) Indennità di funzione per i dirigenti:**

A partire dall'anno 2019 sono corrisposti le seguenti indennità di funzione per i dirigenti:

1. Indennità di funzione per incarichi di I° livello pari al 10% della retribuzione di livello del livello 30 della scala stipendiaria;
2. Indennità di funzione per incarichi di II° livello pari al 5% della retribuzione di livello del livello 30 della scala stipendiaria;

Su tali valori si applica il taglio del 20% con evidenza in busta paga dei dipendenti sulla base di quanto stabilito all'art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014.

**b) Indennità di diretta collaborazione:**

In linea con il contratto AGCM, dal primo aprile 2019 viene eliminata l'indennità di diretta collaborazione.

di conseguenza applicazione al personale in diretta collaborazione le voci accessorie spettanti a tutto il personale dell'Autorità.

In esito alla verifica del corretto conseguimento dei risultati di cui all'art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014, le parti concorderanno le eventuali misure compensative.

**c) Premio di rendimento:**

L'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'indennità incentivante individuale – Premio di rendimento, è indicizzato annualmente sulla base della variazione dell'ammontare delle retribuzioni (quota fondamentale) nell'ultimo Bilancio consolidato.

In via transitoria, considerati i risparmi derivanti dall'eliminazione delle indennità di diretta collaborazione di cui al punto b), per l'anno 2019 il Premio di rendimento al lordo del taglio del 20% è fissato in a 1.3750.000€, e per il 2020, in 1.500.000€, in ragione della definitiva eliminazione delle predette indennità.

Su tali valori si applica il taglio del 20% con evidenza in busta paga dei dipendenti sulla base di quanto stabilito all'art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014.

**d) Indennità di cassa/custodia e maneggio valori:**

A partire dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo i valori di indennità di cassa/custodia e maneggio valori sono allineati a quanto previsto dall'accordo sindacale AGCM.

Su tali valori si applica il taglio del 20% con evidenza in busta paga dei dipendenti sulla base di quanto stabilito all'art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014.

Le parti si impegnano ad avviare entro il 10 marzo 2019 un tavolo di trattativa che definisca il Regolamento del personale nonché le modalità di erogazione del premio di rendimento e di progressione economica atte a valorizzare maggiormente il merito.

Al fine di tenere in massima considerazione gli istituti previsti in Agcm, nell'ambito della predetta trattativa sarà valutata la possibilità di recepire le indennità di missione, la quota variabile del premio presenza, l'indennità di laurea per il personale operativo ed il meccanismo dell'efficienza aziendale.

Le parti si impegnano a portare avanti i lavori in spirito di massima collaborazione concludendo tale trattativa entro il mese di maggio 2019.

2. Per l'anno 2018, in applicazione all'art. 22, comma 5, d.l. n. 90/2014, fatti salvi i diritti soggettivi di terzi il trattamento economico accessorio riconosciuto al personale dipendente dell'Autorità, è sottoposto alle riduzioni previste dal citato articolo applicando il taglio lineare del 20% sul valore unitario di ciascuna voce del trattamento economico accessorio, secondo le seguenti modalità:

- a) **Premio di rendimento:** viene confermata la metodologia di corresponsione del premio già approvata con l'accordo sindacale del 28 dicembre 2015; l'ammontare annuo è fissato in 1.250.000,00 euro da ridurre in busta paga del 20%.
- b) **Compenso per lavoro straordinario:** adozione delle modalità di calcolo vigenti in AGCM e loro applicazione alle tipologie di "straordinario" previste in AGCOM ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del personale e applicazione sul compenso così determinato di un taglio lineare del 13,84%, con evidenza nella busta paga dei dipendenti. Tale riduzione, aggiunta a quella permanente del 7,15% circa derivante dall'adozione delle modalità di calcolo vigenti in AGCM determina un taglio complessivo del 20% rispetto ai valori precedentemente corrisposti ai sensi della delibera n. 134/00/CONS.
- c) **Indennità di funzione per i dirigenti:** sono fissate in 7.500€ e 15.000€ per incarichi di II e I livello da ridurre in busta paga del 20%.
- d) **Indennità di turno per gli autisti:** l'indennità per il personale con mansioni di autista è pari al 22,75% della retribuzione di livello applicata solo per i giorni di effettiva presenza in servizio. Il turno orario per il predetto personale è articolato, alternativamente, come di seguito indicato, con priorità di copertura per il primo turno:
  - 1°turno dalle ore 7.00 alle ore 14.30;
  - 2°turno dalle ore 14.30 alle ore 22.00.


Su tale indennità viene applicato il taglio lineare del 20% con evidenza nella busta paga dei dipendenti.

- e) **Indennità di cassa/custodia e maneggio valori:** viene confermato l'importo previsto nell'accordo sindacale del 19 aprile 2006. In relazione a tale indennità si applica il taglio del 20% con evidenza nella busta paga dei dipendenti.
- f) **Indennità di diretta collaborazione:** alla luce di quanto previsto punto 1.b) vengono confermate le percentuali determinate con l'accordo 10 maggio 2016.


Roma/Napoli, 21 febbraio 2019

Per la Delegazione Trattante

Loredana Vajano



Arturo Ragozini



Per le OO.SS. Roberto Puglisi  
FALBI-CONFSAL

SIBC-FISAV

UILCA

FIRST-CISL

FISAC-CGIL